



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 settembre 2008 (10.10)
(OR. en)**

13344/08

**Fascicolo interistituzionale:
2005/0241 (COD)**

**CODEC 1171
MAR 143
ENV 586**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare e per vie navigabili interne in caso di incidente
- Risultati della seconda lettura del Parlamento europeo
(Bruxelles, 22-25 settembre 2008)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, on. Paolo COSTA (ALDE/ADLE - IT), ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, una raccomandazione consistente in 20 emendamenti della proposta di regolamento in oggetto.

II. DIBATTITO

Per dettagli relativi al dibattito, svoltosi il 23 settembre 2008, si rimanda al doc. 13339/08.

III. VOTAZIONE

Alla votazione in plenaria del 24 settembre 2008 il Parlamento ha adottato 18 emendamenti (1-10 e 12-19). Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

P6_TA-PROV(2008)0445

Responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (6389/2/2008 – C6-0227/2008 – 2005/0241(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (6389/2/2008 – C6-0227/2008)¹,
 - vista la sua posizione in prima lettura² sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0592),
 - vista la proposta modificata della Commissione (COM(2007)0645),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 62 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0333/2008),
1. approva la posizione comune quale emendata;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 190 E del 29.7.2008, pag. 17.

² GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 562.

Emendamento 1

Posizione comune del Consiglio Considerando 3 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

(3 bis) i regimi assicurativi istituiti dalla convenzione di Atene dovrebbero essere commisurati ai mezzi finanziari dei proprietari di nave e delle società assicuratrici. I proprietari di nave devono poter gestire i loro regimi assicurativi in modo economicamente compatibile e, specie per quanto riguarda le piccole compagnie di navigazione che effettuano trasporti interni, si dovrà prendere in considerazione il carattere stagionale delle loro attività. Il periodo transitorio previsto ai fini dell'applicazione del presente regolamento deve essere sufficientemente lungo in modo che l'assicurazione obbligatoria a norma della convenzione di Atene del 2002 non pregiudichi i vigenti regimi assicurativi.

Emendamento 2

Posizione comune del Consiglio Considerando 3 ter (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

(3 ter) occorre imporre ai vettori l'obbligo di effettuare anticipi di pagamento in caso di morte o lesioni personali dei passeggeri, anche se un anticipo non costituisce un riconoscimento di responsabilità.

Emendamento 3

Posizione comune del Consiglio Considerando 3 quater (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

(3 quater) prima dell'inizio del viaggio è necessario fornire ai passeggeri informazioni adeguate, complete e

comprensibili sui nuovi diritti conferiti dal presente regolamento.

Emendamento 4

**Posizione comune del Consiglio
Considerando 3 quinquies (nuovo)**

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

(3 quinquies) ogni emendamento alla convenzione di Atene del 2002 sarà integrato nella legislazione comunitaria, a meno che detto emendamento non sia escluso a norma della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS)¹.

¹ *GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.*

Emendamento 5

**Posizione comune del Consiglio
Considerando 12 bis (nuovo)**

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

(12 bis) dalla necessità di una maggiore consultazione tra gli Stati membri sulle questioni legate alla sicurezza marittima risulta essenziale rivalutare le competenze dell'EMSA e prospettare eventualmente un'estensione delle sue prerogative.

Emendamento 6

**Posizione comune del Consiglio
Considerando 12 ter (nuovo)**

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

(12 ter) le autorità nazionali, segnatamente la autorità portuali, svolgono un ruolo fondamentale e vitale in materia di identificazione e gestione dei

Emendamento 7

Posizione comune del Consiglio Considerando 13

<i>Posizione comune del Consiglio</i>	<i>Emendamento</i>
<i>(13) Al fine di adempiere gli obblighi che incombono loro ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri possono prendere in considerazione l'eventuale ratifica della convenzione internazionale del 1976 sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, come modificata dal protocollo del 1996, ed avvalersi dell'opzione prevista all'articolo 15, paragrafo 3 bis, della suddetta convenzione al fine di disciplinare, mediante specifiche disposizioni del presente regolamento, il sistema di limitazione della responsabilità da applicare ai passeggeri.</i>	<i>soppresso</i>

Emendamento 8

Posizione comune del Consiglio Articolo 1 – paragrafo 2

<i>Posizione comune del Consiglio</i>	<i>Emendamento</i>
<i>Inoltre, il presente regolamento estende l'ambito di applicazione di tali disposizioni al trasporto di passeggeri via mare effettuato all'interno di un singolo Stato membro a bordo di navi appartenenti alla classe A ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 98/18/CE del Consiglio del 17 marzo 1998 relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri e stabilisce taluni requisiti supplementari.</i>	<i>Inoltre, il presente regolamento estende l'ambito di applicazione di tali disposizioni al trasporto di passeggeri via mare effettuato all'interno di un singolo Stato membro e stabilisce taluni requisiti supplementari.</i>

Emendamento 9

Posizione comune del Consiglio Articolo 2 – paragrafo 1 – alinea

Posizione comune del Consiglio

Il presente regolamento si applica a qualsiasi trasporto internazionale ai sensi dell'articolo 1, punto 9, della Convenzione di Atene e al trasporto via mare effettuato all'interno di un singolo Stato membro **a bordo di navi appartenenti alla classe A conformemente all'articolo 4 della direttiva 98/18/CE**, se:

Emendamento

Il presente regolamento si applica a qualsiasi trasporto internazionale ai sensi dell'articolo 1, punto 9, della Convenzione di Atene e al trasporto via mare effettuato all'interno di un singolo Stato membro, se:

Emendamento 10

Posizione comune del Consiglio Articolo 2 – paragrafo 2

Posizione comune del Consiglio

Gli Stati membri possono applicare il presente regolamento a ogni trasporto via mare effettuato all'interno di un singolo Stato membro.

Emendamento

soppresso

Emendamento 12

Posizione comune del Consiglio Articolo 3 – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio

1. Il regime di responsabilità nei confronti dei passeggeri, del loro bagaglio e dei loro veicoli e le norme in materia di assicurazione e altre garanzie finanziarie sono disciplinate dal presente regolamento e dagli articoli 1 e 1 bis, dall'articolo 2, paragrafo 2, dagli articoli da 3 a 16 e dagli articoli 18, 20 e 21 della Convenzione di Atene figurante nell'allegato I e dalle disposizioni degli orientamenti IMO figuranti nell'allegato II.

Emendamento

1. Il regime di responsabilità nei confronti dei passeggeri, del loro bagaglio e dei loro veicoli e le norme in materia di assicurazione e altre garanzie finanziarie sono disciplinate dal presente regolamento e dagli articoli 1 e 1 bis, dall'articolo 2, paragrafo 2, dagli articoli da 3 a 16, ***ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 2***, e dagli articoli 18, 20 e 21 della Convenzione di Atene figurante nell'allegato I e dalle disposizioni degli orientamenti IMO figuranti nell'allegato II.

Emendamento 13

Posizione comune del Consiglio

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

L'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione di Atene non si applica al trasporto di passeggeri che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, a meno che il Parlamento europeo e il Consiglio, agendo secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, non modifichino in tal senso il presente regolamento.

Emendamento 14

Posizione comune del Consiglio Articolo 5

Posizione comune del Consiglio

Il presente regolamento non modifica i diritti o gli obblighi del vettore o del vettore di fatto ai sensi della legislazione nazionale di attuazione della convenzione internazionale del 1976 sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, come modificata dal protocollo del 1996, inclusa ogni futura modifica.

Riguardo alle richieste di risarcimento per morte o lesioni personali di un passeggero causate da uno dei rischi di cui al punto 2.2 degli orientamenti IMO, il vettore e il vettore di fatto possono limitare la propria responsabilità conformemente alle disposizioni di cui al primo comma, a condizione che il limite di responsabilità calcolato in base a tali disposizioni non superi, per ogni singolo evento, 340 milioni di DSP (diritto speciale di prelievo) per incidente o 250 000 DSP per passeggero, prendendo in considerazione l'importo meno elevato.

Emendamento

soppresso

Emendamento 15

Posizione comune del Consiglio Articolo 6 – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio

Quando la morte o le lesioni personali di un passeggero sono state causate da un incidente marittimo *all'interno del territorio di uno Stato membro o sono avvenute a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro o*, a seconda dei casi, *registrata in uno Stato membro*, il vettore che ha realmente effettuato il trasporto durante il quale il sinistro marittimo è avvenuto procede a un anticipo di pagamento sufficiente a coprire le necessità economiche immediate, proporzionalmente al danno subito, entro

Emendamento

Quando la morte o le lesioni personali di un passeggero sono state causate da un incidente marittimo, a seconda dei casi, il vettore che ha realmente effettuato *completamente o in parte* il trasporto durante il quale il sinistro marittimo è avvenuto procede a un anticipo di pagamento sufficiente a coprire le necessità economiche immediate, proporzionalmente al danno subito, entro quindici giorni dall'identificazione della persona che ha titolo al risarcimento. In caso di morte, *di invalidità completa e permanente del*

quindici giorni dall'identificazione della persona che ha titolo al risarcimento. In caso di morte tale pagamento non può essere inferiore a 21 000 EUR.

passaggero o di lesioni del 75% o più del corpo del passeggero considerate clinicamente molto gravi, tale pagamento non può essere inferiore a 21 000 EUR.

Emendamento 16

Posizione comune del Consiglio Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

L'atto di effettuare o ricevere, a seconda dei casi, un anticipo di pagamento consente al vettore, al vettore di fatto o al passeggero di avviare un procedimento giudiziario per l'accertamento delle eventuali responsabilità e colpe.

Emendamento 17

Posizione comune del Consiglio Articolo 7 – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio

Il vettore e/o il vettore di fatto provvedono affinché, **al più tardi alla** partenza, i passeggeri dispongano di informazioni appropriate e comprensibili sui loro diritti a norma del presente regolamento. Nella misura in cui *l'obbligo di informazione* a norma del presente articolo sia *stato soddisfatto* dal vettore o dal vettore di fatto, l'altro non è tenuto a fornire *le informazioni*. Tali informazioni sono fornite **nel** formato **più** opportuno.

Emendamento

Il vettore e/o il vettore di fatto provvedono affinché, **prima della** partenza, i passeggeri dispongano di informazioni appropriate, **complete** e comprensibili sui loro diritti a norma del presente regolamento. Nella misura in cui a norma del presente articolo *l'informazione* sia *stata fornita* dal vettore o dal vettore di fatto, l'altro non è tenuto a *fornirla*. Tali informazioni sono fornite **in un** formato opportuno, **completo e comprensibile e, nel caso delle informazioni fornite dagli operatori turistici, a norma dell'articolo 4 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»¹**.

¹ G U L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

Emendamento 18

Posizione comune del Consiglio Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

La relazione può essere corredata di una proposta di modifica del presente regolamento o di una proposta da presentare presso le sedi internazionali competenti da parte della Comunità europea.

Emendamento 19

Posizione comune del Consiglio Articolo 11

Posizione comune del Consiglio

In relazione al trasporto marittimo all'interno di un singolo Stato membro **a bordo di navi appartenenti alla classe A ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 98/18/CE**, gli Stati membri possono decidere di differire l'applicazione del presente regolamento fino a **quattro** anni dalla sua data di applicazione.

Emendamento

In relazione al trasporto marittimo all'interno di un singolo Stato membro, gli Stati membri possono decidere di differire l'applicazione del presente regolamento fino a **due** anni dalla sua data di applicazione **per il trasporto interno ad opera di compagnie di traghetti regolari e fino a quattro anni dalla sua data di applicazione per il trasporto interno ad opera di compagnie di traghetti regolari nelle regioni di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.**